



EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT  
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE  
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA  
DEPARTEMENT FEDERAL DA GIUSTIA ET POLIZIA

## Disciplinamento della vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione Avamprogetto di legge

### Legge federale sulla procedura penale

#### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ....2005<sup>1</sup>  
*decreta:*

I

La legge federale del 15 giugno 1934<sup>2</sup> sulla procedura penale è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 14*

#### **IV. Del Ministero pubblico della Confederazione**

##### **Art. 14**

<sup>1</sup>Il Consiglio federale nomina il procuratore generale della Confederazione, i suoi sostituti e le altre persone abilitate a rappresentarlo in un procedimento (procuratori).

<sup>2</sup>La durata delle funzioni è di sei anni.

---

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RS 312.0

### **Art. 14a (nuovo)**

<sup>1</sup>Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza i principi organizzativi del Ministero pubblico della Confederazione, in particolare:

- a. lo statuto, i compiti e le attribuzioni del procuratore generale della Confederazione;
- b. il numero, lo statuto, i compiti e le attribuzioni dei sostituti del procuratore generale della Confederazione nonché dei procuratori;
- c. il numero e l'ubicazione di eventuali sedi distaccate del Ministero pubblico della Confederazione;
- d. i principi di ripartizione delle pratiche.

<sup>2</sup>Può inoltre disciplinare:

- a. i principi in base ai quali si determina la lingua del procedimento;
- b. l'attività di informazione del pubblico in merito ai procedimenti svolta dal Ministero pubblico della Confederazione;
- c. la facoltà del Ministero pubblico della Confederazione di concludere convenzioni amministrative con servizi stranieri.

### **Art. 15**

<sup>1</sup>Il diritto è fondamento e limite dell'attività del Ministero pubblico della Confederazione.

<sup>2</sup>Nell'ambito delle sue attribuzioni legali, il procuratore generale della Confederazione decide in merito all'apertura, alla conduzione e alla chiusura di procedimenti. Dirige le indagini della polizia giudiziaria.

<sup>3</sup>Sostiene l'accusa davanti ai tribunali della Confederazione. Può sostenere l'accusa davanti ai tribunali cantonali nelle cause penali istruite secondo la legge federale del 20 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo<sup>3</sup>. Decide in merito all'esperimento di rimedi giuridici.

<sup>4</sup>Il Consiglio federale e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) non possono impartire al procuratore generale della Confederazione, relativamente a un caso specifico, istruzioni circa l'apertura, la conduzione o la chiusura di un procedimento, la rappresentanza dell'accusa davanti a un tribunale o l'esperimento di rimedi giuridici.

### **Art. 15a (nuovo)**

<sup>1</sup> Il procuratore generale della Confederazione può impartire ai suoi sostituti e ai procuratori istruzioni scritte relative all'apertura, alla conduzione o alla chiusura di procedimenti nonché alla rappresentanza dell'accusa davanti a un tribunale e all'esperimento di rimedi giuridici.

<sup>2</sup>Le istruzioni possono avere validità generale o riferirsi a un caso specifico.

<sup>3</sup>Le istruzioni impartite riguardo a un caso specifico devono essere motivate. In caso d'urgenza, possono essere emanate in via informale; vanno tuttavia confermate per scritto entro due giorni.

<sup>4</sup>Se ritiene illecite le istruzioni impartite riguardo a un caso specifico, il sostituto o il procuratore può ricusarsi nella pratica in questione. Comunica la ricazione per scritto al procuratore generale della Confederazione, indicandone i motivi.

---

<sup>3</sup> RS 313.0

<sup>5</sup>Durante il dibattimento, il procuratore generale della Confederazione non può impartire al sostituto o al procuratore competente istruzioni in merito alla rappresentanza dell'accusa.

### **Art. 16**

<sup>1</sup>Il Ministero pubblico della Confederazione sottostà alla vigilanza del Dipartimento. Sono fatti salvi le attribuzioni del Consiglio federale in materia di nomina e di provvedimenti disciplinari e l'articolo 15 capoverso 4.

<sup>2</sup>Il Ministero pubblico della Confederazione presenta al Dipartimento un rapporto d'attività annuale. Il rapporto contiene informazioni su:

- a. l'organizzazione interna;
- b. le istruzioni generali impartite dal procuratore generale della Confederazione;
- c. il numero e la tipologia dei casi pendenti e di quelli trattati nonché la mole di lavoro delle singole unità;
- d. l'impiego delle risorse finanziarie, del personale e delle infrastrutture;
- e. il numero e l'esito dei reclami interposti contro gli atti o le omissioni del Ministero pubblico della Confederazione.

<sup>3</sup>Il Dipartimento può procedere a ispezioni ed esigere che il Ministero pubblico della Confederazione fornisca informazioni e presenti rapporti supplementari sulla propria attività.

<sup>4</sup>Nell'ambito del loro mandato, le persone incaricate dal Dipartimento di sollecitare informazioni o rapporti o di procedere a un'ispezione possono prendere visione degli atti del procedimento. Non possono comunicare tali dati ad altre persone, in particolare all'interno del Dipartimento, ma possono utilizzarli, in termini generali e dopo averli resi anonimi, nei rapporti e nelle raccomandazioni destinati al capo del Dipartimento.

### **Art. 16a (nuovo)**

<sup>1</sup>Previa consultazione del Tribunale penale federale e del Ministero pubblico della Confederazione, il Consiglio federale può disciplinare mediante ordinanza:

- a. il modo di procedere del Ministero pubblico della Confederazione in occasione dell'apertura, della conduzione o della chiusura di procedimenti nonché della rappresentanza dell'accusa davanti a un tribunale, se sono state constatate carenze in tali ambiti;
- b. l'impiego delle risorse finanziarie, del personale e delle infrastrutture.

<sup>2</sup>Previa consultazione del Ministero pubblico della Confederazione, il Dipartimento può impartirgli istruzioni scritte concernenti:

- a. le modalità da seguire per presentare i rapporti e fornire informazioni all'autorità di vigilanza;
- b. il coordinamento dell'attività con gli altri servizi federali;
- c. la correzione di carenze di gestione che non riguardino l'apertura, la conduzione o la chiusura di un procedimento determinato, né la rappresentanza dell'accusa davanti a un tribunale in un caso specifico.

### **Art. 17 cpv. 1**

<sup>1</sup>La polizia giudiziaria è diretta dal procuratore generale della Confederazione.

II

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 marzo 1958<sup>4</sup> sulla responsabilità

**Art. 15**

*Abrogato*

2. Legge federale del 4 ottobre 2002<sup>5</sup> sul Tribunale penale federale

**Art. 28 cpv. 2**

<sup>2</sup>Essa esercita la vigilanza sui giudici istruttori federali.

III

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

---

<sup>4</sup> RS 170.32

<sup>5</sup> RS 173.71